



Implementazione UCC

Profili soggettivi e garanzia

per l'obbligazione doganale

Tavolo e-customs

Roma, 8 marzo 2016

Cinzia Bricca

Direttore centrale legislazione e procedure doganali

Profili soggettivi e garanzia

- Ampliamento dell'ambito di rilevanza dello **status di Operatore economico autorizzato (AEO)** o del possesso dei requisiti AEO per accedere alle autorizzazioni e alle semplificazioni previste dall'UCC
- Nuova disciplina della **rappresentanza in dogana**: cosa accade in ambito nazionale
- Nuova disciplina della **garanzia per l'obbligazione doganale**: cosa cambia anche in relazione alla disciplina nazionale recata dal TULD in materia di esonero

AEO: essere o sembrare?

Esiste una differenza tra essere AEO, ed accedere senza ulteriori controlli dei criteri a determinate autorizzazioni, e soddisfare i criteri analoghi a quelli richiesti per diventare AEO per poter ottenere determinate semplificazioni e autorizzazioni.

AEO: altre semplificazioni e autorizzazioni

a) Casi in cui l' AEO è richiesto per avere accesso alle semplificazioni /autorizzazioni:

- Garanzia globale con ammontare ridotto per debiti già sorti 95 (3) UCC,
- Sdoganamento centralizzato (dove l'autorizzazione è prevista) 179 (2) UCC,
- Autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante con l'esonero dell'obbligo di presentazione merci, 182 (3) UCC,
- Autovalutazione- cd. Self-assessment, 185 UCC e 151 UCC DA.

b) Casi in cui per ottenere un'autorizzazione si fa riferimento ai requisiti AEO 38 (5) UCC):

- Rappresentante doganale che vuole esercitare il servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito 18 (3) UCC,
- Garanzia globale con ammontare ridotto ed esonero dalla garanzia 95 (1) e (2) UCC e 84 UCC DA,
- Autorizzazione all'uso temporaneo alla garanzia globale con importo ridotto o ad un esonero dove è previsto un divieto all'uso della garanzia globale- 96 (2) UCC,
- Approvazione di un luogo diverso dall'Ufficio doganale per la presentazione delle merci e la custodia temporanea delle merci 115 UCC DA,
- Autorizzazione al servizio regolare di trasporto marittimo 120 UCC DA,
- Autorizzazione mittente autorizzato al rilascio di T2L- T2LF o manifesto 128 UCC DA,
- Autorizzazione pesatore di banane, 155 UCC DA,
- Autorizzazione all'uso regolare di dichiarazioni semplificate 145 UCC DA,
- Autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante 150 UCC DA,
- Autorizzazione qualifica destinatario autorizzato operazioni TIR, 187 UCC DA,
- Autorizzazione alle procedure semplificate di transito, e 191 UCC DA.

c) Casi in cui i criteri per una specifica semplificazione o autorizzazione sono considerati equivalenti ai criteri previsti per l'AEO

- Autorizzazione la gestione delle strutture di deposito per la temporanea custodia, 148 (2) (b) e (4) 3 UCC,
- Autorizzazione per i regimi speciali, 211 (3) (b), 214 (2) e 223 (2)UCC.

AEO: non più certificazione ma autorizzazione

Lo status di operatore economico autorizzato consiste in **2 diversi tipi di autorizzazioni (art. 38 UCC):**

- **settore della semplificazione doganale (AEOC)**, consente di ottenere benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale
- **settore della sicurezza (AEOS)**, consente di ottenere agevolazioni in materia di sicurezza

Come in precedenza, le due tipologie di autorizzazione **possono cumularsi** e quando un richiedente ha i requisiti per ottenere sia un'autorizzazione AEOC che AEOS, viene rilasciata un'autorizzazione combinata (art.33 RE) che garantisce i benefici cumulati

AEO: la procedura – cosa resta

Gli attuali formulari cartacei utilizzati sia per l'istanza che per il rilascio dello status continueranno ad essere validi, così come la maggior parte delle condizioni riguardanti l'accettazione dell'istanza :

- il richiedente è registrato presso l'autorità doganale
- il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione
- la domanda è presentata a un'autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell'autorità doganale competente
- assenza di revoca della certificazione AEO nei tre anni precedenti la domanda (art.11, par. 2 ,RD)

AEO: la procedura – cosa cambia

- **il questionario di autovalutazione va obbligatoriamente presentato insieme all'istanza (art 26 par 1, RD)**
- **nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio doganale della UE è sufficiente presentare un'unica domanda per ottenere la qualifica di AEO (art. 26, par. 2, RD)**
- **non è più motivo ostativo per l'accettazione dell'istanza l'esistenza di una condanna per un reato connesso con l'attività economica del richiedente/condanna per grave violazione della regolamentazione doganale connessa con l'attività di rappresentante legale del richiedente (ex art. 14 septies Reg. n.2454/93). Questi eventi assumono rilevanza ai fini del diniego dell'autorizzazione e andranno verificati nel corso dell'audit**

Criteria per la concessione dello status di AEO

- a) comprovata **osservanza della normativa doganale e fiscale** e **assenza di reati** gravi connessi all'attività economica del richiedente
- b) dimostrazione di un **alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci** mediante un **sistema contabile** che consenta adeguati controlli doganali
- c) comprovata **solvibilità finanziaria**
- d) rispetto di **standard pratici di competenza** o di **qualifiche professionali** direttamente connesse all'attività svolta
- e) esistenza di adeguati **standard di sicurezza** idonei a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale (autorizzazione AEOS)

Art. 39 UCC- ARTT. 24-28 RE

Criteri per la concessione dello status di AEO

Standard pratici di competenza:

- almeno tre anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale o
- uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di standardizzazione

Qualifiche professionali:

- completamento con profitto di una formazione coerente e pertinente al coinvolgimento del richiedente in attività connesse al settore doganale, fornita da:
 - autorità doganale
 - istituti di insegnamento riconosciuti dalla dogana o da organismo di uno SM responsabile per la formazione professionale
 - associazione professionale o commerciale riconosciuta a tali fini dalla dogana di uno SM o nell'Unione

Riesame dei certificati AEO

- i certificati AEO **esistenti** al 1° maggio 2016 **restano validi fino al loro riesame** (entro 1° maggio 2019). Tutti i certificati AEO devono essere riesaminati sostanzialmente, poiché la decisione che segue al riesame sostituisce il certificato esistente come indicato dagli artt. 250 e 251 RD.
- nell'ambito del riesame, **i nuovi criteri e le nuove condizioni devono essere accertati ex novo** mentre per le condizioni ed i criteri già previsti nel vecchio codice si possono assumere senza ulteriori verifiche gli esiti delle attività di riesame o di monitoraggio effettuati di recente.
- per le nuove istanze AEO presentate anteriormente al 1° maggio si può condurre l'audit con i vecchi criteri e poi effettuare il riesame per l'adeguamento alla disciplina dell'UCC oppure effettuare l'audit con i criteri dell'UCC e far decorrere l'autorizzazione dal 1° maggio 2016.

Benefici AEO

Beneficio	AEOC	AEOS	Riferimenti
Accesso facilitato alle semplificazioni doganali	X		Art. 38 (5) UCC
Facilitazioni relative alle dichiarazioni di pre-partenza		X	Art. 23 UCC DA
Riduzione dei controlli fisici e documentali - relativi a Safety&Security - relativi ad altra legislazione doganale	X	X	Art. 24 (1) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (relativo a Safety&Security)		X	Art. 24 (2) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (non relativo a Safety&Security)	X		Art. 24 (3) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Priorità di trattamento se selezionato per il controllo	X	X	Art. 24 (4) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale	X	X	Art. 24 (4) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Benefici indiretti	X	X	
Mutuo Riconoscimento con in paesi terzi		X	MRA-Agreements Art. 38 (7) UCC

La Rappresentanza Doganale

- **Art. 18 UCC: chiunque può nominare un rappresentante doganale. La rappresentanza può essere diretta o indiretta** (la modalità va precisata in occasione dei rapporti con l'autorità doganale)
- **rappresentante doganale (art 5, p. 6 UCC):** qualsiasi persona nominata da un'altra persona (fisica, giuridica, qualsiasi associazione di persone che pur non essendo persona giuridica abbia la capacità di agire) affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

La Rappresentanza Doganale

- non è più possibile riservare a determinate categorie di soggetti la presentazione della dichiarazione doganale con una delle modalità di rappresentanza (cfr art. 5 del Reg. CEE n. 2913/92)
- il rappresentante doganale **deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione**
- il rappresentante doganale deve essere **registrato presso l'autorità doganale** (art. 9 CDU) e deve **rispettare gli impegni in materia di fornitura di informazioni all'autorità doganale** (art. 15 CDU)
- **il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti per l'AEOC può prestare servizi in Stati membri diversi da quello in cui è stabilito**
- gli Stati membri possono fissare, in conformità al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può **prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito**

Criteri per l'esercizio della Rappresentanza

- **abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il rappresentante doganale (art. 39, lettere da a) a d) UCC):**
 - **compliance doganale e fiscale**
 - **adeguato sistema di scritture commerciali**
 - **solvibilità finanziaria**
 - **standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta**
- **gli Stati membri possono applicare le condizioni stabilite per l'esercizio del servizio di rappresentanza nel proprio territorio anche ai rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.**
- **la Commissione europea si è riservata il diritto di disciplinare mediante atti di esecuzione le norme procedurali per la **concessione e la prova dell'abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza** (art. 21 UCC) ma ciò non è ancora avvenuto.**

Requisiti per l'abilitazione

Abilitazione a prestare il servizio di rappresentanza in Italia

➤ Rappresentanza indiretta:

restano immutati i criteri e le modalità di esercizio della rappresentanza indiretta per l'espletamento delle formalità doganali (c.d. rappresentanza libera), così come resta ferma **la responsabilità solidale per l'obbligazione doganale**

➤ Rappresentanza diretta:

occorre possedere i requisiti previsti dall'art. 39, lettere da a) a d) UCC

Requisiti per l'abilitazione

Riconoscimento automatico

1) Doganalisti:

L'articolo 1 della legge n. 1612 del 22 dicembre 1960 accredita lo **spedizionario doganale** come professionista qualificato nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant'altro si riferisca al campo doganale. Inoltre, anche l'art 9 della legge n.213/2000 rafforza la figura del doganalista quale esperto nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. La **qualificazione professionale** del doganalista è attestata, previa verifica dei requisiti, dal superamento dell'esame di Stato, con il quale viene rilasciata apposita patente di validità illimitata

2) **CAD: società di capitali**, costituita ai sensi dell'articolo 7, commi 1-septies e 1-octies della legge n.66/1992 e del decreto 11 dicembre 1992 n.549, in forma associata esclusivamente da spedizionieri doganali iscritti all'Albo, nella quasi totalità dei casi in possesso della **certificazione AEO** e di altre **autorizzazioni** di natura doganale (proc. domiciliata)

3) **Case di spedizione**: qualora **certificate AEO** o nel caso si avvalgano di doganalisti per lo svolgimento delle formalità doganali

Requisiti e procedura per l'abilitazione

Riconoscimento previa valutazione di idoneità dell'Agenzia:

3. altri soggetti economici interessati all'abilitazione al servizio di rappresentanza diretta in Italia:

- soggetto stabilito nel territorio
- possesso di una preventiva registrazione presso le autorità doganali
- assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale
- esistenza di una struttura di controllo delle operazioni mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali
- solvibilità finanziaria sana che consenta di adempiere ai propri impegni in relazione alla tipologia di rappresentanza espletata ed al numero di clienti gestiti
- possesso di standard pratici di competenza o qualifica professionale, intesa come formazione completata con profitto nel settore doganale.

Requisiti per l'abilitazione

Abilitazione a prestare il servizio di rappresentanza in altro Stato membro dell'Unione

- Il combinato disposto degli articoli 18 e 21 CDU prevede che per l'abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza in un altro Stato membro **diverso da quello in cui è stabilito l'operatore economico**, **quest'ultimo deve soddisfare** i criteri previsti dall'articolo 39, lettere da a) a d) del CDU.
- Per prestare tale servizio occorrerà produrre all'autorità doganale del Paese dove si intende operare la prova dell'abilitazione, rilasciata dallo Stato membro di appartenenza, che attesterà il possesso dei requisiti sopra richiamati, mettendoli a disposizione dello Stato interessato attraverso una procedura di mutua assistenza che verrà in seguito specificata.

La garanzia per l'obbligazione doganale

➤ nuovo codice distingue tra:

- **garanzie per obbligazioni sorte** (es. accertamento, conto di debito)
- **garanzie per obbligazioni che possono sorgere** (es. regimi speciali)
- **garanzia spendibile in più Stati membri o in un solo Stato membro**
- **garanzia globale e garanzia isolata** (per merci specifiche o per una dichiarazione specifica)
- **garanzia a copertura del solo dazio e garanzia a copertura anche degli altri oneri dovuti**

La garanzia per obbligazioni sorte o potenziali

- **utilizzo in più Stati membri o nel transito unionale:** copertura per **dazio e altri oneri dovuti**
 - **garanzia obbligatoria** (art 90 UCC): **viene meno art 90 TULD** anche per la fiscalità e si applicano disposizioni UCC + RD + RE per ciò che concerne riduzioni ed esonero dalla prestazione della garanzia

- **utilizzo in un solo Stato membro:** copertura **almeno per il dazio**. Possono applicarsi l'art. 90 TULD per la fiscalità e le **disposizioni UCC + RD + RE per riduzioni ed esonero relativamente alla garanzia sul dazio**

- **durata:** fino a quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere. **NOVITA'**: se non svincolata la garanzia può essere usata anche per il recupero dei dazi e degli altri oneri dovuti a seguito di controlli a posteriori delle merci per le quali è stata resa la garanzia (considerando n. 36, art. 89, p.4. e 98 UCC)

La garanzia per l'obbligazione doganale

gli effetti della compliance:

- autorizzazione alla **garanzia globale** per più operazioni, dichiarazioni o regimi (art. 89, p.5 UCC- art. 84 RD)
- **condizioni:** operatori senza precedenti (art. 39, lett. a) UCC) che gestiscono regolarmente le operazioni di importazione, esportazione, i depositi di TC o che dimostrano di rispettare gli standard pratici di competenza e gli skill professionali richiesti all'AEOC
- **riduzioni ed esonero dalla prestazione della garanzia** (art. 95, p.2 e 3 , UCC – art. 158 RE)
- **obbligazioni potenziali:** agli operatori che dimostrano di avere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti e un'adeguata solvibilità finanziaria possono essere concesse riduzioni (50% e 30%) o esonero della garanzia
- **obbligazioni sorte:** agli **AEOC spetta**, su richiesta, la riduzione al 30% dell'importo della garanzia dovuta (art. 158, p.2, RE)

La garanzia per l'obbligazione doganale

- **gli effetti della compliance a livello nazionale ULTERIORI BENEFICI per gli AEOC/(F):**
 - **priorità nel trattamento delle istanze di autorizzazione alla garanzia globale**
 - **istruttoria «light»:** requisiti già accertati in sede di rilascio/mantenimento status AEO
 - **accesso alle misure di riduzione/esonero dalla prestazione della garanzia in funzione del grado di affidabilità**
 - **monitoraggio «taylor made»,** calibrato in funzione del grado di affidabilità



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

www.agenziadoganemonopoli.gov.it